## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico *Presidente*; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Andrea Morsillo, dal Dott. Roberto Proietti *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra si è riunita il giorno 24 gennaio 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAVINO DALENO (all'epoca dei fatti calciatore della Società USD Irsinese Calcio, attualmente svincolato), ANTONIO CICCARONE (all'epoca dei fatti svolgente funzioni di fatto di Direttore Sportivo per la Società USD Irsinese Calcio), Società ASD MATERA CALCIO - (nota n. 2949/1058 pf11-12/AM/SP/Seg. del 19.11.2012).

Con nota n. 2949/1058pf11-12/AM/SP/Seg. del 19.11.2012 pervenuta il 28/11/2012, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Daleno Savino, all'epoca dei fatti tesserato per la Società USD Irsinese Calcio; Ciccarone Antonio, all'epoca dei fatti svolgente funzioni di fatto di Direttore Sportivo per la Società Irsinese Calcio e la Società ASD Matera Calcio per rispondere:

il primo, della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1 e 2, del CGS per avere posto in essere, in concorso con Ciccarone Antonio, nell'interesse della Società USD Irsinese Calcio, comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis – Irsinese Calcio del 25.4.2012, del Campionato Interregionale di Serie D – Girone H, stagione sportiva 2011 – 2012, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dagli stessi contattati;

il secondo, della violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, e 7, comma 1 e 2, del CGS per avere posto in essere, con il concorso del calciatore Daleno Savino, nell'interesse della Società USD Irsinese Calcio, ove svolgeva in via di fatto le funzioni di Direttore Sportivo, comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Viribus Unitis – Irsinese Calcio del 25.4.2012, del campionato Interregionale di Serie D – Girone H, stagione sportiva 2011 – 2012, tentativo che non ha raggiunto lo scopo per il diniego opposto dai tesserati della Viribus Unitis dagli stessi contattati;

la terza, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4. Comma 2, del CGS con riferimento ai fatti ascritti ai primi due.

Con memorie difensive in atti, i deferiti hanno contestato gli addebiti loro mossi. In particolare, Daleno e la Società ASD Matera Calcio hanno contestato la valenza probatoria della trascrizione della registrazione della telefonata intercorsa tra il primo ed il calciatore Simonetti della Viribus Unitis; mentre il Ciccarone ha contestato l'esistenza di qualunque rapporto di fatto con la Società Irsinese Calcio.

Alla riunione del 24.1.2013 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica di anni 3 (tre) per Daleno Savino;
- inibizione di anni 3 (tre) per Ciccarone Antonio;
- punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato ed € 7.000,00 (euro settemila/00) di ammenda per la Società ASD Matera Calcio.

Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti e, di persona, Daleno Savino, i quali si sono riportati alle memorie in atti e concluso per il proscioglimento.

Il deferimento è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.

In data 24.5.2012, vale a dire il giorno precedente la gara Viribus Unitis / Irsinese, valevole per il Campionato Interregionale di Serie D, il Presidente della Società Viribus Unitis denunciava la ricezione di telefonate da parte di Ciccarone Antonio, direttore di fatto della USD Irsinese e di Daleno Savino, capitano della relativa squadra, indirizzate ai propri tesserati Robustelli Mariano, portiere, e Simonetti Gennaro, dai quali era stato prontamente informato del contenuto dei colloqui telefonici, a suo dire finalizzati all'alterazione del risultato in favore dell'Irsinese, tanto da averlo indotto a registrare la successiva telefonata del 22.4.2012 tra Daleno e Simonetti, dal denunciante ritenuta prova idonea alla formalizzazione dei fatti.

La gara in questione terminava in parità.

Alla stessa assisteva un rappresentante della Procura federale che ne verificava il regolare svolgimento e procedeva, al termine della stessa, a raccogliere le dichiarazioni spontanee dell'allenatore Cioffi Renato.

Venivano quindi successivamente sentiti i calciatori della Viribus Unitis Robustelli Mariano, Guarini Vittorio, Sergi Michele, Marciano Giovanni e Simonetti Gennaro, nonché il capitano della Irsinese Daleno Savino e Ciccarone Antonio che, pur tesserato per la Ebolitana, nella parte finale del campionato ricopriva in via di fatto le funzioni di Direttore Sportivo della Irsinese Calcio, come risultante anche da un articolo del 6.5.2012 pubblicato sul sito web Cuorebiancoazzurro in atti.

A tale proposito, deve affermarsi che tale attività, se pure svolta in via di fatto, oltre ad essere rilevante per la Federazione, costituisce attività riconducibile alla Società nel cui interesse viene svolta, (artt. 1, comma 5 e 4, comma 2, CGS).

Deve comunque preliminarmente escludersi ogni responsabilità del Ciccarone in ordine ai fatti ascritti.

Per quanto disdicevole e, forse non casuale, nell'imminenza della gara, il contatto telefonico con il calciatore Robustelli, non costituisce prova che il primo abbia cercato di coinvolgere il secondo in un illecito.

Il Robustelli, infatti, sentito dalla Procura, ha riferito di essere stato contattato telefonicamente dal Ciccarone; di essersi successivamente incontrato con lo stesso per "un caffè" a Sant'Anastasia; di essere stato messo al corrente di un progetto ambizioso per il campionato successivo; di avere fatto il nome del compagno di squadra Guarini alla richiesta di indicazione di altri compagni potenzialmente interessati; di averne immediatamente parlato con il ridetto Guarini che riferiva il tutto all'allenatore Cioffi. Ha però escluso il riferimento ad una ipotetica alterazione dello svolgimento e del risultato della imminente gara.

Di certo è alquanto strano che nella medesima settimana anche il Daleno, capitano della squadra Irsinese, abbia a sua volta contattato i tesserati Sergi e Simonetti per parlare di progetti futuri.

Tale stranezza, però, non consente di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito da parte del Ciccarone che, pertanto, deve essere prosciolto.

Diversa, invece, la posizione del calciatore Daleno Savino.

Questi chiama più volte ben due calciatori della Viribus Unitis, cui propone, inutilmente, anche di incontrarsi: Sergi Michele Roberto e Simonetti Gennaro.

Per quanto il vero motivo delle telefonate sia stato dissimulato, il contenuto delle conversazioni è tale da destare preoccupazione nei due calciatori, tanto che gli stessi sentono la necessità di parlarne con l'allenatore e con tutti i compagni.

Si giunge, così, alla telefonata del 22.4.2012, opportunamente registrata.

Il relativo file audio-video, acquisito agli atti e fornito anche ai deferiti, costituisce valida prova del tentativo di condizionare l'esito della gara in questione, avendo i deferiti contestato unicamente il testo della trascrizione del colloquio.

Nel corso di detta telefonata, la cui registrazione è stata integralmente ascoltata dalla Commissione, il Daleno cerca di indurre il Simonetti ad un incontro per spiegargli la situazione della Irsinese ed al rifiuto di questi "no Savino, lo sai fraté io di queste cose non sono convinto" risponde "no era una cosa buona solo tra me e te, non sapeva niente nessuno".

Alla preoccupazione del Simonetti di un'alterazione dei rapporti tra i due conseguente al rifiuto di incontrarlo e di parlarne anche la domenica della gara, il Daleno replica: " fai le cose tue non ti preoccupare, fai finta che non è successo niente, però che rimane fra me e te, che se poi vai nello spogliatoio succede un casino. Capito? Sia da parte tua che da parte mia, questa era una cosa mia che nel caso dicevo dammi 2 euro, 3 euro, 5 euro, me li dai a me e me la gestisco io, però non è che dicevo a quello o quello o quello", e conclude "se cambi idea fammi uno squillo".

Il tenore letterale delle espressioni usate nel colloquio telefonico non necessita di interpretazione. Dalle stesse emerge chiaramente il compimento degli atti richiamati dall'art. 1, comma 7, CGS, falliti per il netto diniego opposto non solo dal Simonetti, ma anche dal Sergi che, a sua volta invitato dal Daleno ad un incontro a Mugnano, lo rifiuta ed invita i compagni a registrare ulteriori ed eventuali telefonate.

Della violazione ascritta al Daleno risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS anche la Società ASD Matera Calcio.

Sanzioni adeguate appaiono, in conformità ai criteri costantemente seguiti dagli organi disciplinari in casi analoghi, quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie Ciccarone Antonio dalla incolpazione ascritta; irroga le seguenti sanzioni:

- squalifica di anni 3 (tre) per Daleno Savino;
- punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la Società ASD Matera Calcio.

\* \* \* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, *Presidente*; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Massimo Lotti, dal Dott. Roberto Proietti *Componenti*; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Giuseppe Fargnoli, *Componenti aggiunti*; dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante AIA*, e del Signor Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra si è riunita il giorno 24 gennaio 2013, e ha assunto le seguenti decisioni:

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMILCARE RIVETTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), PIETRO PORRO (all'epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl), WALTER BELLIA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Chieti Calcio Srl), GIORGIO ZANON (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), LUIGI MASSA (ora Consigliere e all'epoca dei fatti Presidente del Collegio sindacale della Società AS Casale Calcio Srl), Società CALCIO COMO Srl, CHIETI CALCIO Srl e CASALE CALCIO Srl - (nota n. 3221/137 pf12-13/SP/AM/ma del 29.11.2012).

Con atto del 29/11/12 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:

- 1. il Sig. Amilcare Rivetti, Presidente e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società Calcio Como Srl;
- 2. il Sig. Pietro Porro, Vice Presidente e Legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della Società Calcio Como Srl;
- 3. il Sig. Walter Bellia, Legale rappresentante della Società Chieti Calcio Srl;
- 4. il Sig. Giorgio Zanon, Legale rappresentante, all'epoca del fatti, della Società AS Casale Calcio Srl;
- 5. il Sig. Luigi Massa, attualmente Consigliere ed all'epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale della Società Casale Calcio Srl;
- 6. le Società Calcio Como Srl, Chieti Calcio Srl e AS Casale Calcio Srl, per rispondere:
- il Sig. Amilcare Rivetti della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS per avere fatto uso depositando, al fine di ottenere l'iscrizione di quest'ultima al campionato di Prima Divisione di Lega Pro 2012- 2013, una garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica e così tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia;
- il Sig. Pietro Porro della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS, per aver sottoscritto, al fine di ottenere l'iscrizione della detta Società al campionalo di Prima Divisione di Lega Pro 2012-2013, una garanzia bancaria a prima richiesta di € 600.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica ed utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di Prima Divisione della Lega Pro 2012-2013;

il Sig. Walter Bellia della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 1, 2, 4, del CGS per aver sottoscritto e fatto uso, al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di seconda divisione di Lega Pro 2012-2013, di una garanzia bancaria a prima richiesta apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa di € 300.000,00, che sapeva già non essere veridica così tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia ed utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di Seconda Divisione della Lega Pro 2012-2013;

il Sig. Giorgio Zanon della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, del CGS per aver fatto uso, al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di Seconda Divisione di Lega Pro 2012-2013, di una garanzia bancaria a prima richiesta di € 300.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica così tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia ed utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di Seconda Divisione della Lega Pro 2012-2013;

il Sig. Luigi Massa della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, e dell'art 8, commi 1, 2 e 4, del CGS per aver sottoscritto e fatto uso, al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di seconda divisione di Lega Pro 2012-2013, di una garanzia bancaria a prima richiesta di € 300.000,00, apparentemente rilasciata dalla Allianz Bank Financial Advisor Spa, che sapeva già non essere veridica, così tentando di eludere la normativa federale e, comunque, per non essersi preventivamente accertato dell'idoneità della detta garanzia ed averla utilizzata a corredo della domanda di iscrizione al campionato di seconda divisione della Lega Pro 2012/2013;

le Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

Il tutto a fronte della comunicazione della Lega Italiana Calcio Professionistico del 23/7/12 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l'omesso deposito della sopra indicata documentazione, da parte delle citate Società entro i termini del 30/6/12.

Si sono difesi con memoria: il Casale Calcio, eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità del deferimento, essendo stata la predetta Società già giudicata (e sanzionata) dalla Commissione disciplinare nazionale per il medesimo comportamento e rilevando, nel merito, l'assoluta insussistenza della violazione contestata per carenza della previa conoscenza della inidoneità della fideiussione bancaria inizialmente depositata.

In particolare la Società ha eccepito che nella specie la responsabilità ricadrebbe sulla Allianz Bank Financial Advisor, che le avrebbe rilasciato una fideiussione che solo successivamente al deposito (avvenuto tempestivamente) si sarebbe rivelata falsa.

Il Como Calcio ed i Signori Rivetti e Porro hanno anche loro eccepito il divieto del bis in idem, nonché, nel merito, rilevato l'assenza di dolo e colpa, avendo i deferiti fatto legittimo ed incolpevole affidamento sulla validità ed idoneità della fideiussione de qua.

Hanno poi eccepito l'estraneità ai fatti dei deferiti Porro e Rivetti.

La difesa del Chieti e del Sig. Bellia non ha presentato memorie, ma all'udienza del 24/1/13 ha eccepito anch'essa la violazione del principio del ne bis in idem e, nel merito, l'assoluta carenza dei presupposti per la condanna.

In sede di dibattimento la Procura federale ha chiesto:

- mesi 18 (diciotto) di inibizione oltre all'ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Sig. Amilcare Rivetti;
- mesi 18 (diciotto) di inibizione oltre all'ammenda di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Sig. Pietro Porro;
- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Walter Bellia;
- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Giorgio Zanon;
- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il Sig. Luigi Massa;
- 2 (due) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per la Società Calcio Como SrI;
- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per la Società Chieti Calcio Srl;
- 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 20.000,00 (euro ventimila/00) per la Società Casale Calcio Srl; mentre la difesa degli incolpati ha eccepito anche essa la violazione del ne bis in idem e, nel merito, contestato la sussistenza di qualsiasi addebito;

E' doveroso preliminarmente evidenziare che tutti i deferiti, sono già stati giudicati per i medesimi fatti posti alla base dell'odierno deferimento, che si sono concretamente realizzati con il deposito, entro i termini previsti per l'iscrizione ai campionati di appartenenza, di fideiussioni che poi si sono rivelate essere false.

In particolare, in data 30 agosto 2012, la Procura Federale ha elevato, nei confronti dei deferiti Rivetti, Calcio Como e del Sig. Flavio Foti, atto di deferimento prot. n. 1010/73, avente ad oggetto la "violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III) lett. C), punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7.05.2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di e 600.000,00".

Nei confronti dei deferiti Zanon, Massa e Casale Calcio la Procura ha invece presentato il deferimento del 3 Settembre 2012 (Prot. n. 1049/77), per una serie di inadempienze in sede di iscrizione al Campionato Lega Pro di Seconda Divisione 2012/2013, tra cui quella derivante dal "non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell'originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €300.000,00".

Anche nel caso del Chieti Calcio e del Bellia si è proceduto con precedente deferimento. La scrivente Commissione ha poi irrogato le relative sanzioni, ritenendo colpevoli i deferiti, con decisioni confermate in sede di reclamo.

I comportamenti fattuali portati all'odierno esame della scrivente Commissione sono quindi già stati analizzati e sanzionati dalla Giustizia Federale, con sentenze ormai definitive.

Con il presente deferimento la Procura, sempre in relazione allo stesso comportamento dei deferiti, invoca oggi anche altre specifiche violazioni disciplinari.

Ciò premesso, va osservato che, in sostanza, in tutti e tre i casi, sulla base di un'unica condotta e quindi di un medesimo episodio, la Procura Federale, con i primi deferimenti già definiti, ha contestato il mancato deposito di una valida fideiussione entro i termini previsti, per poi, una volta passate in giudicato le decisioni degli Organi di Giustizia Federale, contestare agli stessi soggetti, con il deferimento per cui è oggi causa, un

comportamento "attivo", consistente nel deposito di una fideiussione non valida per ottenere l'iscrizione al campionato di appartenenza.

Orbene non vi è chi non veda che alla base dei primi deferimenti e di quello oggi in esame vi è pur sempre la stessa condotta, la stessa fattispecie reale, ossia l'aver i deferiti, in concreto, depositato, seppur nei termini previsti dalla vigente normativa federale, fideiussioni non idonee.

Conseguenza di quanto sopra è che il deferimento oggetto del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile, per essere la fattispecie reale già stata giudicata con sentenza passata in giudicato; diversamente si violerebbe il principio del ne bis in idem, considerato che il giudicato già formatosi in base ai precedenti procedimenti disciplinari preclude la possibilità di assoggettamento ad ulteriore sanzione in ogni ambito e settore dell'ordinamento federale della medesima condotta fenomemicamente intesa.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dichiara improcedibile il deferimento.

Il Presidente della CDN **Avv. Sergio Artico** 

6677

## Pubblicato in Roma il 30 gennaio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete